

STATUTO CONSORZIO ASSOENERGIA ROMAGNA

Articolo 1

DENOMINAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", è costituito un Consorzio con attività esterna, denominato "CONSORZIO ASSOENERGIA ROMAGNA", disciplinato dagli articoli 2602 eseguenti del c.c. per quanto non disposto dal presente Statuto.

Articolo 2

SEDE DEL CONSORZIO

Il consorzio ha sede nel comune di Rimini.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo l'indirizzo della sede del Consorzio può essere variato nell'ambito del comune di Rimini.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o soppresse ovunque unità locali operative, quali succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Spetta invece ai Consorziati deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

OGGETTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, ha lo scopo di coordinare l'attività delle imprese consorziate e di migliorarne la capacità produttiva e l'efficienza relativa all'acquisto e alla fornitura di ogni tipo di servizi in regime di libero mercato ed in particolare di coordinare, attraverso un'organizzazione comune, le fasi di attività dei consorziati relativa all'approvvigionamento di energia elettrica, gas e risorse energetiche, fungendo da organismo di servizio e di promuovere iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico nonché l'acquisto di risorse, materie prime e di ogni altro bene o altro servizio funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa.

In particolare il Consorzio provvede a:

a) approntare tutte le iniziative necessarie per trattare le migliori condizioni con i fornitori ed acquistare ogni forma di energia, anche da fonti rinnovabili o assimilate, di risorse, materie prime o prodotti energetici in genere, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia;

b) operare sul mercato dell'acquisto dell'energia nell'interesse dei consorziati, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza; in particolare, ai fini dell'acquisto di energia elettrica o di altre fonti energetiche in regime di libero mercato, qualora sussistano i requisiti previsti dalle leggi emanate in materia di fonti energetiche, il consorzio potrà, mediante l'aggregazione delle imprese consorziate, operare in qualità di cliente idoneo oppure, qualora non sussistano tali requisiti, potrà operare come "gruppo di acquisto" per favorire l'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico.

c) effettuare studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici;

d) procedere alla ricerca, alla progettazione per conto proprio o affidando l'incarico a terzi, all'innovazione tecnologica e organizzativa, alla consulenza e assistenza tecnica per attuare risparmi energetici;

e) procedere all'espletamento di ricerche e di esperienze scientifico-tecniche di laboratorio nei settori di attività di interesse del Consorzio;

f) partecipare a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che perseguano obiettivi analoghi o connessi a quelli previsti nei precedenti punti a) e b).

g) intraprendere iniziative di promozione e ampliamento dell'attività suesposta mediante partecipazione a manifestazioni fieristiche, organizzazione di convegni, meeting e corsi di formazione e qualificazione professionale, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e l'espletamento di studi e ricerche di mercati.

Il Consorzio può compiere tutte le operazioni consentite dalla legge e ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, come ad esempio l'attività di gestione dei rapporti con soggetti produttori e distributori di energia elettrica o di altre fonti energetiche, di rappresentanza nei confronti delle autorità competenti in base alla normativa vigente e di monitoraggio dei prelievi di energia elettrica da parte dei singoli consorziati. Rientrano inoltre nell'oggetto consortile la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese consorziate nelle materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale ed in particolare ai settori del controllo, della sicurezza ambientale in connessione all'impiego di fonti o prodotti energetici o alla fruizione di altre utilità o servizi per l'impresa, della manutenzione degli impianti che utilizzano tali fonti energetiche o sono funzionali - strumentali ai detti servizi o utilità d'impresa, nonché alla divulgazione di notizie tecnico giuridiche su tali settori.

Articolo 4

FUNZIONI DEL CONSORZIO IN CASO DI ASSUNZIONE DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA

Qualora il Consorzio scelga di operare sul mercato dell'acquisto dell'energia e di altri prodotti energetici in genere nell'interesse dei consorziati, in qualità di mandatario con rappresentanza, i consorziati conferiscono sin da ora al Consorzio medesimo, che accetta ed assume per tutto il tempo della sua durata, l'incarico di provvedere all'instaurazione di tutti i rapporti giuridici attinenti all'acquisto di fonti energetiche in relazione al fabbisogno energetico di ciascuna impresa consorziate, e quindi ciascuna di esse partecipanti attribuisce espressamente al Consorzio medesimo, e per esso ai suoi delegati od incaricati pro-tempore, tutti i poteri per il compimento e per l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni nonché per la definizione, stipulazione, modificazione o risoluzione, in nome del Consorzio e per conto delle imprese consorziate di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi, impegnandosi sin d'ora ciascuno dei consorziati ad assicurare l'adempimento delle conseguenti obbligazioni, con particolare riguardo al pagamento da parte del Consorzio dei corrispettivi e degli oneri per l'approvvigionamento di fonti energetiche di cui la stessa benefici per le esigenze della propria impresa, il tutto comunque solo ed esclusivamente per quanto oggetto dell'attività del Consorzio.

Condizioni e modalità di fruizione dei servizi consortili da parte dei consorziati che non sono disciplinati dal presente statuto potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

DURATA DEL CONSORZIO

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2100, salvo ulteriori proroghe o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consorziati.

Articolo 6

FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI DEI CONSORZIANDI

Il Consorzio è dotato di un fondo consortile, alla formazione del quale contribuisce ciascun consorziato con il versamento di una quota di partecipazione, il cui ammontare è determinato per ciascun consorziato in misura fissa secondo quanto stabilito periodicamente dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.

Per il fabbisogno di mezzi finanziari necessari all'attività consortile, il fondo potrà essere reintegrato periodicamente, con la richiesta di contributi aggiuntivi alla quota di partecipazione originaria, da effettuarsi nei termini e con le modalità deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Oltre alle quote di partecipazione e contributi aggiuntivi di cui sopra, alle quote annuali di gestione di cui al successivo art.7, ed agli importi in denaro comunque pagati o dovuti al consorzio per servizi resi, ovvero per rimborsi, indennità, penali o per qualsivoglia altro titolo, concorreranno a costituire il fondo anche i beni strumentali acquistati con tali quote/somme, e potranno confluire nel fondo consortile anche altri cespiti, attività, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali di cui l'assemblea deliberi l'acquisizione e/o imputazione al fondo stesso, e ciò anche in deroga a quanto in seguito previsto.

Articolo 7

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

Le spese di funzionamento ed i costi di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno coperte dai consorziati mediante un contributo determinato dal Consiglio Direttivo. Tale contributo potrà essere determinato in linea di massima in proporzione al fabbisogno/consumo energetico di ognuno di essi, ma potrà essere articolato anche, in tutto o in parte, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per la migliore ripartizione dei costi e delle spese del consorzio non direttamente variabili al variare dei consumi energetici.

Conseguentemente i consorziati si obbligano al versamento di una quota annua per la totale copertura dei costi di gestione e spese di funzionamento dianzi specificati. In proposito il Consiglio del Consorzio provvederà a formulare annualmente un conto preventivo, in base al quale i partecipanti saranno tenuti all'anticipazione della quota annua di gestione, salvo conguaglio a rendiconto annuale.

Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste di cui abbia individualmente beneficiato.

Conseguentemente all'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del consorzio non potrà portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma; eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione, salvo che l'assemblea ne deliberi l'imputazione/acquisizione al fondo consortile per essere destinati all'attività consortile ed a fini mutualistici.

Articolo 8

INDISPONIBILITA' DELLE QUOTE E RESPONSABILITA'

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo né i loro creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; mentre in caso di obbligazioni assunte dagli Organi Consortili per conto dei consorziati questi ultimi rispondono solidalmente col fondo consortile.

La quota di partecipazione al fondo consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

In caso di trasferimento per atto fra vivi dell'azienda appartenente ad un'impresa consorziata il cessionario assumerà automaticamente la veste di consorziato, sussistendone i requisiti di cui in seguito, salvo che il Consiglio Direttivo, cui dovrà essere comunicata per iscritto la cessione, non manifesti la sua opposizione/diniego al subingresso automatico con decisione motivata ed insindacabile, comunicata all'acquirente entro tre mesi dalla ricevuta notizia della cessione stessa.

Parimenti la costituzione in pegno della quota di partecipazione o il suo assoggettamento ad altro vincolo non avrà alcun effetto nei confronti del consorzio se non approvata preventivamente dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento del Consorzio il residuo netto che ne risulti verrà ripartito proporzionalmente fra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Articolo 9

AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio dovrà essere approvata dal Consiglio e comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente atto, di quelle del regolamento consortile e delle altre eventuali convenzioni complementari.

Potranno assumere la veste di consorziati, siano essi di nazionalità italiana o straniera, i seguenti soggetti:

-le imprese, private individuali e collettive, a prescindere dalla forma giuridica adottata;

-i consorzi o altre forme associative d'impresa;

-i consorzi o società consortili esercenti attività connesse, affini o complementari con quelle oggetto del consorzio;

-i soggetti produttori, distributori e/o vettori delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività del consorzio.

Chiunque intenda far parte del Consorzio dovrà inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo, sottoscritta con firma autografa del titolare/legale rappresentante, recante: a) attestazione di conoscenza delle norme statutarie, del regolamento in essere, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali; b) dichiarazione d'obbligo di accettare e rispettare tali norme statutarie e disposizioni regolamentari e d'impegno a versare la quota di partecipazione, gli eventuali contributi aggiuntivi e la quota annua di gestione; c) indicazione del proprio consumo/fabbisogno di energia, servizi e/o utilità.

Tale domanda dovrà essere corredata da tutti i documenti necessari che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno richiedere.

Il Consiglio Direttivo, previo esame dell'idoneità dell'istanza e dei documenti a corredo valuterà la richiesta di ammissione con decisione insindacabile e provvederà comunque a comunicarla al soggetto richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, con la specifica indicazione della data di decorrenza e della quota di partecipazione da versarsi a cura dell'impresa richiedente entro quindici giorni dalla data della comunicazione medesima.

Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non sono ammessi reclami o impugnative.

La qualità di consorziato viene acquisita, previo versamento della quota di partecipazione suddetta, dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese da effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.2612 c.c.

Articolo 10

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Le imprese consorziate si obbligano a:

- rispettare le norme statutarie e regolamentari e ad ottemperare alle decisioni degli organi consortili;
- non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini a quella del consorzio e comunque a non intrattenere rapporti economici con soggetti terzi in contrasto con gli interessi e finalità comuni agli altri consorziate;
- non divulgare fatti o vicende relative all'attività del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati;
- comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione concernente l'impresa per la quale le norme vigenti sia civilistiche che fiscali prevedono la formale comunicazione, pubblicazione e/o iscrizione in qualsivoglia forma ed in qualsiasi sede, ivi incluse Camere di Commercio;
- comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione della compagine sociale della propria azienda che modifichi il rapporto tra i soci esistenti alla data di ammissione del Consorzio. Parimenti è obbligo dei consorziate comunicare ogni modifica di patti sociali o il trasferimento di quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, comportante il passaggio ad altri del controllo dell'impresa consorziate;
- comunicare annualmente al Consiglio Direttivo eventuali significative variazioni del proprio consumo/fabbisogno delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività del consorzio.

Articolo 11

ESCLUSIONE DAL CONSORZIO

Potrà essere escluso dal Consorzio, per deliberazione del Consiglio, il partecipante che avesse violato gravemente le norme statutarie e disposizioni regolamentari ovvero gli obblighi come sopra assunti verso il Consorzio, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico.

È inoltre escluso di diritto il consorziate che sia posto in stato di liquidazione, versi in stato di crisi o insolvenza e abbia avviato una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dalla legge. La decisione ha

effetto immediato e il provvedimento dovrà, a cura del Consiglio, essere iscritto nel Registro delle Imprese entro trenta giorni.

In deroga a quanto sopra previsto, e comunque per le inadempienze di minore gravità, è facoltà del Consiglio irrogare sanzioni e penalità in alternativa al provvedimento di esclusione.

E' facoltà del Consiglio deliberare l'esclusione del consorziato qualora per almeno due anni consecutivi non sottoscriva gli accordi o i contratti consortili.

Articolo 12

RECESSO DAL CONSORZIO

E' ammesso il recesso di ciascun consorziato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo con preavviso di tre mesi, o con il più lungo preavviso che fosse necessario per la disattivazione del rapporto di fornitura in atto con il recedente. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda di recesso.

In ogni caso i consorziati potranno recedere, anche senza preavviso ma con dichiarazione comunicata al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, in caso di scioglimento della rispettiva società/ente, o di cessazione definitiva dell'attività d'impresa ovvero ancora in caso di proroga della durata del consorzio con deliberazione assembleare, sempre che risultino dissenzienti rispetto a tale delibera.

Articolo 13

QUOTA DEL CONSORZIATO ESCLUSO O RECEDUTO

Il consorziato receduto od escluso non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene alla quota di partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi né per quanto attiene alla quota annua di gestione eventualmente anticipati, fatto salvo invece il diritto del Consorzio al pagamento del saldo di tale quota annua di gestione oltre all'indennizzo di ogni maggior spesa o danno.

In ogni caso il consorziato receduto od escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal Consorzio a suo nome prima della data di esclusione o recesso e per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi.

A partire dalla data di esclusione o recesso il consorziato perde ogni diritto o beneficio derivantegli dall'appartenenza al Consorzio e la rispettiva quota viene ridistribuita in parti percentualmente uguali tra gli altri consorziati.

Articolo 14

ORGANI DEL CONSORZIO

Gli Organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea del Consorzati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consorzio;

- il Segretario;
- l'organo di controllo e/o il revisore (se nominati).

Articolo 15

L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

15.1 CONVOCAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei consorziati è composta da tutti i titolari delle imprese consorziate, in persona dei propri legali rappresentanti e/o titolari i quali possono anche farsi rappresentare da un altro consorziato o da un terzo previo rilascio di delega scritta.

Ogni delegato non può rappresentare più di tre consorziati.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno nonché in caso di richiesta fatta al Consiglio stesso da almeno un terzo dei consorziati con avviso personale, da inviare a mezzo lettera raccomandata semplice o tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

In caso di urgenza la convocazione può essere spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- Il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- La data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti dell'organo di controllo, se nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in sua assenza dal consigliere più anziano o, in mancanza, dalla persona designata, il quale dovrà farsi assistere dal Segretario del Consorzio o in sua assenza, da un segretario designato dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la legittimità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Non ha diritto di intervento né di voto il consorziato inadempiente degli obblighi consortili.

Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto a cura del segretario apposito verbale, sottoscritto dal medesimo, oltre che dal Presidente, e trascritto in apposito libro del quale i consorziati possono prendere visione.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può avvenire a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

15.2 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei consorziati:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, previa fissazione del numero;
- approva il bilancio annuale, predisposto a cura del Consiglio Direttivo, da depositarsi presso il Registro delle Imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale;
- nomina eventualmente l'organo di controllo e/o il revisore;
- delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- approva il Regolamento consortile e sue modificazioni, così come predisposte dal Consiglio Direttivo;
- determina le quote di partecipazione al fondo consortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti una tantum dai consorziati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle operazioni immobiliari in genere - ivi compresi in particolare tutti gli atti traslativi, costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali anche parziali e/o di garanzia ed altresì le locazioni ultranovennali - nonché sull'acquisto, alienazione o affitto d'aziende o rami di esse, ed altresì sull'assunzione di partecipazioni in altri enti o loro costituzione;
- delibera sullo scioglimento del consorzio e la nomina dei liquidatori;
- decide su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dal presente atto o rimessi alla sua decisione dal Consiglio Direttivo.

15.3 QUORUM

L'assemblea delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei consorziati in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti, in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccettuate le deliberazioni che hanno per oggetto la modificazione del presente statuto e quella di scioglimento del consorzio che dovranno essere approvate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati.

Articolo 16

CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, di cui 1 designato da Confindustria Romagna, e gli altri eletti dall'assemblea dei consorziati fra i titolari/legali rappresentanti delle imprese consorziate, ovvero loro incaricati e/o delegati. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio anche persone estranee in numero non superiore ad un terzo del totale. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.2 SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.3 CONVOCAZIONE E MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede del Consorzio od altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica o con qualsiasi mezzo di comunicazione anche elettronico che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e, nei casi di urgenza con raccomandata con ricevuta di ritorno o con avviso a mezzo posta elettronica o con qualsiasi mezzo idoneo da spedirsi almeno due giorni prima, a ciascun consigliere. Sia la lettera raccomandata, che la pec o l'avviso dovranno contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese a maggioranza degli amministratori in caso di consultazione scritta oppure col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in caso di adunanza collegiale. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto. I consiglieri hanno 15 giorni per trasmettere presso la sede del Consorzio la risposta in calce al documento ricevuto con qualsiasi mezzo di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, e che deve contenere una volontà espressa di approvazione, diniego o astensione. La mancanza di risposta nel termine suddetto vale come voto contrario.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie sopra stabilite per l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente e dal segretario.

16.4 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, fatta eccezione per quanto riservato dal presente atto alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio avrà quindi la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, senza eccezione alcuna.

Al Consiglio Direttivo compete fra l'altro:

- determinare la politica di gestione ed amministrazione del consorzio;
- provvedere alla gestione del fondo consortile ed al compimento di tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili;
- proporre all'assemblea le quote di partecipazione al fondo consortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti una tantum dai consorziati;
- predisporre il conto preventivo per la determinazione della quota annua di gestione;
- predisporre il Regolamento consortile e sottoporre all'assemblea le sue modificazioni;
- determinare le quote annuali di gestione dovute dai consorziati in ragione dei loro consumi energetici, stabilendone anticipazioni e conguagli;
- vigilare sull'andamento dell'attività consortile e sul comportamento dei singoli consorziati;
- deliberare sull'ammissione od esclusione dei consorziati od irrogare sanzioni o penalità;
- predisporre il bilancio di esercizio e sottoporlo all'assemblea per la sua approvazione;
- nominare e revocare il Segretario;
- predisporre ed approvare i Regolamenti Interni portanti condizioni e modalità relative all'acquisto, all'autoproduzione, alla distribuzione, attribuzione, vendita ed erogazione delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività consortile e comunque quelli relativi al conseguimento dell'oggetto sociale;
- adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente contratto, dallo Statuto e dal regolamento.

Il Consiglio potrà delegare - stabilmente in tutto od in parte soltanto i propri poteri di gestione ordinaria, e solo occasionalmente il compimento di singoli e specifici atti di amministrazione straordinaria - ad uno o più dei suoi membri, al Segretario ovvero a terzi procuratori incaricati, determinandone le funzioni e le attribuzioni.

Tutte le cariche elettive, fatte salve quelle dell'organo di controllo e del revisore, sono a titolo gratuito.

Articolo 17

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, che è anche il Presidente del Consorzio, il quale dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente, o chi ne fa le veci (Consigliere Delegato, Segretario o Procuratore nei limiti delle rispettive attribuzioni), rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione e di nominare in proposito, avvocati e procuratori alle liti.

Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente ha firma libera.

Articolo 18

SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio, salvo che Confindustria Romagna, in qualità di soggetto promotore del Consorzio, renda disponibile la persona necessaria per lo svolgimento di tale incarico.

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto ma con facoltà d'intervento e proposta, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigendone e sottoscrivendone i relativi verbali.

Il Segretario assiste il Presidente e collabora con quest'ultimo, anche per l'attuazione ed esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; a lui spetta il compito di dirigere e sorvegliare sull'attività ed il funzionamento di tutti gli uffici e servizi del Consorzio, di tutti i dipendenti, addetti ed incaricati agli uffici medesimi ed alla determinazione delle norme che da questi debbono essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate. Il Segretario può assumere i poteri di rappresentanza ed amministrazione che il Consiglio riterrà di delegargli.

Articolo 19

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c..

Per decisione dell'assemblea potrà essere nominato un Organo di controllo e/o un Revisore anche fuori dei casi in cui la nomina è obbligatoria per legge.

Per decisione dell'assemblea le funzioni di controllo e vigilanza e/o di revisione legale della società potranno essere affidate rispettivamente:

1 – la sola funzione di controllo ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.;

2 – sia la funzione di controllo che quella di Revisore, salvo inderogabili disposizioni di legge, cumulativamente al medesimo organo ovvero separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);

3 – la sola funzione di Revisione Legale dei Conti nella forma di organo monocratico, sia ad un revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20

BILANCIO

Gli esercizi annuali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Nel termine massimo di due mesi dalla chiusura di ogni esercizio, a cura del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto il bilancio del consorzio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei consorziati nel rispetto delle normative vigenti.

L'eventuale utile o avanzo di gestione risultante dal bilancio non può essere distribuito fra i consorziati, ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile.

Articolo 21

SCIOGLIMENTO

Il Consorzio si scioglie nei casi previsti dall'art.2611 del codice civile.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, le funzioni e i limiti.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno un bilancio finale e ripartiranno eventuali residui attivi con le stesse modalità previste per la ripartizione delle spese di gestione fra i consorziati.

Articolo 22

ARBITRATO

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le imprese consorziate o tra queste e il Consorzio relativamente al presente atto, se non risulta composta in via amichevole, sarà devoluta al giudizio di un Arbitro scelto dal Presidente del Tribunale di Rimini. L'Arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto. L'Arbitro emetterà la sua decisione entro 90 giorni dall'accettazione dell'incarico, con possibilità di proroga del termine di ulteriori 90 giorni, ed è tenuto al rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 23

RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto consortile, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

REGOLAMENTO CONSORTILE

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio Assoenergia Romagna è retto oltre che dallo Statuto, da questo Regolamento che vincola tutte le Imprese consorziate e forma parte integrante del contratto del Consorzio.

Art. 1 Ingresso di nuovi consorziati

Fatto salvo quanto stabilito all'art. 9 dello Statuto, le domande di ammissione al Consorzio devono essere corredate dai seguenti documenti.

- a) visura camerale;
- b) copia del Bilancio - ultimi due esercizi;
- c) tipologia dei prelievi di potenza e dei consumi di energia definiti su base annua.

Art. 2 Obblighi dei consorziati

Ciascun consorziato si impegna a:

- 2.1 comunicare al Consorzio ogni modifica della tipologia e delle modalità di consumo;
- 2.2 fornire informazioni e dati su semplice richiesta del Consorzio, ritenute necessarie per il buon proseguimento degli scopi consortili;